

ATTO
N. 232 DEL 29/06/2018

OGGETTO

MODALITÀ OPERATIVE DA ADOTTARSI NELL'ESECUZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA. AGGIORNAMENTO GIUGNO 2018

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

visto l'art 19, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

visto l'art. 16 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8;

vista la Delibera del Consiglio Provinciale N.26 del 21/05/2015 “Piano di controllo del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) in provincia di Reggio Emilia nel periodo 2015-2019”;

vista la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 110 del 31/01/2018 “Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di citta' (columba livia forma domestica - art. 19 della legge n.157/1992)“;

vista la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 772 del 14/05/2018 “Piano quinquennale di controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) – art. 19 della Legge n. 157/1992“

vista la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 810 del 28/05/2018 “Piano quinquennale di controllo dei Corvidi (Cornacchia grigia - *Corvus corone cornix*, Gazza - *Pica pica*, Ghiandaia - *Garrulus glandarius*) – art. 19 della Legge n. 157/1992“

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 551 “Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocostor Coypus*)” come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Num. 111 del 31/01/2018;

ritenuto di dover individuare delle modalità operative che disciplinino e uniformino in ambito provinciale le attività di controllo previste dai sopracitati atti;

APPROVA

le seguenti modalità operative da adottarsi nell'esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui agli atti in premessa richiamati:

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere rilasciate a:

- operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, inseriti negli elenchi presentati da A.T.C. e da strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile di cui agli artt. 41, 43, 45 della L.R. n. 8/1994;
- operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, individuati dalla Provincia;
- proprietari o conduttori, o loro collaboratori, dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, come previsto dall'art 19, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Le autorizzazioni non saranno rilasciate a chi non ha ottemperato agli obblighi di registrazione e rendicontazione, nelle forme previste, degli interventi realizzati nell'anno precedente.

Il personale individuato dall'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 non necessita di

autorizzazione.

Disposizioni generali valide per tutti i piani di controllo

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Gli operatori sono tenuti a portare al seguito durante le operazioni l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia e la scheda mensile degli interventi che deve essere compilata prima dell'uscita appuntando ora di inizio, comune e località dell'intervento. Al termine dell'uscita l'operatore è tenuto ad appuntare ora di fine e resoconto dell'intervento. Nel controllo della volpe in tana le schede individuali sono sostituite da un registro di battuta compilato a cura del caposquadra. A ogni fine mese i coadiutori, qualora abbiano operato, devono consegnare le schede mensili all'ATC o all'AFV di riferimento o, nel caso dei proprietari/conducenti di fondi, al Comando Polizia Provinciale. A fine anno gli operatori devono consegnare la scheda di riepilogo annuale all'ATC o all'AFV di riferimento per la comunicazione alla Provincia del consuntivo annuale. I proprietari/conducenti dei fondi consegnano la scheda di riepilogo annuale direttamente al Comando Polizia Provinciale.

Il sistema di registrazione delle uscite e degli abbattimenti, basato sulle schede mensili, sui registri di battuta della volpe e sulle schede di riepilogo annuale, verrà sostituito, entro il 2018, dal **Sistema Automatico di Registrazione**, servizio web e/o servizio vocale telefonico organizzato dalla Regione Emilia-Romagna. Con l'entrata in funzione del servizio, tutti gli operatori presenteranno la scheda di riepilogo annuale, con le modalità sopra indicate, contenente il consuntivo dei dati del periodo precedente.

Gli operatori, per tutta la durata delle operazioni, sono tenuti a indossare il **corpetto color arancio** del modello indicato dalla Provincia e sono tenuti al rispetto delle norme di pubblica sicurezza nonché delle norme sul porto e sul trasporto delle armi. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati.

Le carcasse degli animali eventualmente abbattuti, quando non diversamente indicato, dovranno essere smaltite nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti. La Provincia si riserva di indicare il numero delle carcasse da conferire all'A.U.S.L. competente e le modalità di conferimento per eventuali controlli sanitari.

Le trappole, quando ne è previsto l'uso, devono essere provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia (apposto in modo visibile), che identifica in maniera univoca la specie bersaglio e l'operatore autorizzato all'uso della trappola. Durante l'attività giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio. Detto corpetto deve essere indossato ogni qualvolta si proceda allo spostamento delle trappole o alla rimozione e soppressione degli animali. Gli operatori sono tenuti a compilare al termine dell'intervento la scheda mensile (fino all'entrata in funzione del Sistema di Registrazione Automatico), appuntando orario ed esito dell'intervento.

Per consentire di ottimizzare su base territoriale e temporale lo sfruttamento del contingente numerico provinciale previsto dai singoli piani di controllo, si assegnano in gestione agli AATTCC le quote di abbattimento riportate nella seguente tabella, calcolate sui dati di abbattimento pregressi. I coadiutori dovranno attenersi alle modalità organizzative che gli AATTCC individueranno per conseguire il rispetto dei contingenti assegnati.

RE1	RE2	RE3	RE4	riserva
-----	-----	-----	-----	---------

					Provincia
tortora dal collare	400	4000	600	0	1000
storno	300	1100	300	0	300
Gazza	600	2900	750	50	700
Cornacchia G.	600	2900	750	50	700
Ghiandaia	30	400	400	20	150

Le quote potranno essere modificate in base alle esigenze.

Non è previsto limite numerico nei piani di controllo della Nutria e del Piccione.

Per la volpe i contingenti sono indicati nei Piani di Controllo relativi ai singoli istituti.

Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia: metodi, periodi e orari

Attivazione del controllo numerico e periodi: per finalità di contenimento dei danni alle colture agrarie, solo a seguito di richiesta del proprietario/conducente del fondo, dal 1° marzo al 31 ottobre, salvo autorizzazione dello STACP territorialmente competente. Per finalità anti-predatorie, dal 1° marzo al 31 agosto, solo a seguito di richiesta dello STACP territorialmente competente.

Metodi: abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, solo su animali fuori dai nidi, all'interno o entro 200 metri dalle colture (frutteti, colture orticole e specializzate, ecc...) durante lo stadio vegetativo che le rende sensibili ai danni, in forma vagante o da appostamento, anche con l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

Impiego di trappole del tipo *Larsen* o *letter box* con richiami vivi appartenenti alle specie Gazza e Cornacchia grigia, provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia. Devono essere controllate con cadenza giornaliera, allo scopo di rimuovere gli animali catturati che dovranno essere soppressi in luogo appartato e in modo eutanasico (disarticolazione vertebre cervicali, Vedi Documento Tecnico n. 19 – INFS) e per fornire alimento e acqua ai richiami.

Destinazione capi: è previsto lo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm in un terreno adeguato per evitare contaminazione delle falde o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse, in via eccezionale possono essere lasciate in loco.

Siti della Rete Natura 2000: l'abbattimento con sparo è limitato all'interno degli appezzamenti interessati. In presenza di zone umide le trappole devono essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti ed è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo al loro interno ed entro 150 metri dalle rive più esterne.

Piccione e Tortora dal collare orientale: metodi, periodi e orari

Ambiti extraurbani: Le operazioni di abbattimento o cattura verranno attivate a seguito di richiesta del proprietario o conducente del fondo agricolo che abbia messo in atto i previsti sistemi di prevenzione (cannoncini a gas o sagome dissuasive nelle colture agrarie di pieno campo; sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili nei magazzini di stoccaggio di granaglie e pertinenze di allevamenti di bestiame) o dove venga evidenziato l'impatto della

specie sulle colture e i metodi ecologici non si dimostrino efficienti.

Si prevede l'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricato a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo, fatte salve le necessarie garanzie di sicurezza da assicurare soprattutto quando si operi in prossimità di edifici abitati e fabbricati produttivi. Gli interventi presso i siti in cui si registrano particolari concentrazioni di soggetti possono essere realizzati previa comunicazione preventiva alla Polizia provinciale, contenente il numero di telefonia mobile di almeno uno degli operatori impiegati. Il prelievo è consentito anche da appostamento temporaneo, dall'alba al tramonto. E' altresì consentito l'uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili.

In condizioni particolari (difficoltà di sparo) possono essere impiegate reti o gabbie-trappola selettive attivate con esca alimentare (granaglie). Le gabbie di cattura devono essere dotate di matricola identificativa fornita dalla Provincia. Le gabbie attive devono essere controllate quotidianamente al fine di garantire la soppressione dei soggetti catturati nel minor tempo possibile e l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diverse. Durante l'attività giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio.

Periodi: sulle colture in corrispondenza dei periodi di danneggiamento e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta. Per la tortora limitatamente al periodo 1 marzo - 30 novembre. Nei siti della Rete Natura 2000 sono vietati gli interventi con sparo nel periodo 15 marzo – 15 luglio. Presso fabbricati rurali quali stalle e magazzini di granaglie l'intervento potrà durare tutto l'anno.

Ambiti urbani: Impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare. Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime almeno una volta al giorno e provvedere all'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diverse accidentalmente catturati.

Destinazione capi: Gli animali catturati saranno soppressi nel rispetto delle norme vigenti e obbligatoriamente smaltiti (vietato ogni utilizzo alimentare o commerciale): nelle aree rurali preferibilmente mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm (escludendo terreni ad elevata permeabilità) e ad almeno 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali. Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

Storno: metodi, periodi e orari

Solo a seguito di richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo che abbia messo in atto i previsti sistemi di prevenzione, o a seguito di richiesta dello STACP competente per territorio, può essere attivato l'abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 novembre, tutti i giorni dall'alba a un'ora dopo il tramonto. Esclusivamente all'interno, o entro 100 metri dai confini, degli appezzamenti in cui sono presenti colture sensibili (ciliegie, mais, sorgo, uva o eventuali altre colture che dovessero emergere dalle perizie dei danni da storno) in cui siano stati messi in atto sistemi di prevenzione. La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni e in particolare nei frutteti e nei vigneti deve essere presente il frutto pendente. E' vietato qualunque tipo di richiamo.

Destinazione capi: è previsto lo smaltimento delle carcasse (vietato ogni utilizzo alimentare o commerciale) mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm in un terreno adeguato per evitare contaminazione delle falde o danni all'ambiente. Qualora,

per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse, in via eccezionale possono essere lasciate in loco. Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

Siti della Rete Natura 2000: l'abbattimento è limitato all'interno degli appezzamenti interessati. E' vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo entro i 150 metri dalle rive più esterne delle zone umide naturali e artificiali.

Volpe:

Valgono le disposizioni contenute nei Piani di Controllo relativi ai singoli istituti.

Nei casi previsti di uso di trappole, queste dovranno essere del tipo "a cassetta auto scattante", provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia e obbligatoriamente controllate ogni 24 ore nelle prime ore di luce. Potranno eventualmente utilizzarsi come richiami vivi solo piccoli animali domestici non d'affezione (es: pollo, coniglio, piccione,....) con l'osservanza delle norme sul benessere animale.

Nei casi di uscita notturna il capo-equipaggio, almeno 24 ore prima di ogni intervento, dovrà trasmettere l'apposita comunicazione di uscita su modello fornito dalla Provincia, integralmente compilata, al comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Nutria: metodi, periodi e orari

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

a) Cattura mediante gabbie-trappola con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa, tutto l'anno.

Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno, liberando prontamente Individui appartenenti ad altre specie e la soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non è richiesta licenza di porto d'armi. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione, scarica e in custodia, a condizione che sia effettuato da maggiorenni usando la massima diligenza.
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco, tutto l'anno da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, salvo diversa autorizzazione.

Nei casi di uscita notturna il capo-equipaggio, almeno 24 ore prima di ogni intervento, dovrà trasmettere l'apposita comunicazione di uscita su modello fornito dalla Provincia, integralmente compilata, al comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

L'abbattimento con arma da fuoco può essere effettuato anche da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria nei territori loro assegnati, nei periodi, negli orari e con i vincoli previsti dal calendario venatorio.

Nei Parchi e Riserve regionali, nei Siti della Rete Natura 2000, nelle Aree di riequilibrio ecologico di cui alla LR n. 6/2005 e negli Istituti di protezione di cui all'art. 19 della L.R. n.

8/1994 (Oasi e ZRC) è necessario osservare le ulteriori prescrizioni previste dal Piano di Controllo.

Smaltimento delle carcasse: le nutrie abbattute che, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare possono essere lasciate in loco; diversamente possono essere sotterrate, previa eventuale applicazione d'idoneo disinfettante, in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi, o smaltite secondo le modalità previste dall'art 9, lett. f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009, come materiale di categoria 2.

Reggio Emilia, lì 29/06/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma